

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "Amministrazione", codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33,

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- La Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. ha indetto - ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in "un unico lotto", per l'affidamento dei servizi di Manutenzione e Upgrade delle licenze Micro Focus per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 05/04/2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 ore e Il Giornale;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni



speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato Tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente 498338750B;
- tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) servizio di Manutenzione per 36 (trentasei) mesi delle licenze dei prodotti software Micro Focus Cobol, indicate nel Capitolato tecnico;
  - b) Upgrade software da Studio for Mainframe Migration a Enterprise Developer Quality and Analyzer, comprensivo del servizio di manutenzione per 36 (trentasei) mesi, di cui i primi 12 (dodici) mesi in garanzia, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
2. L'Upgrade software di cui al precedente comma 1, lettera b) prevede le seguenti attività: consegna, installazione e verifica di conformità del software di cui al successivo art. 7 S. Inoltre, il suddetto Upgrade dovrà essere fornito, su richiesta dell'Amministrazione, anche per le piattaforme AIX a 64 Bit, SUSE LINUX, LINUX RED HAT, che l'I.N.A.I.L. potrà installare nel periodo di durata contrattuale, secondo le quantità indicate nel Capitolato tecnico, ad eccezione del solo ambiente di Produzione, per il quale le quantità dei core (dettagliate nel Capitolato tecnico) potranno essere aumentate ma relativamente alle sole applicazioni di proprietà dell'I.N.A.I.L., senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
3. Si precisa le predette attività contrattuali sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali



servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 10 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 12 S e 13 G.

5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni - Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il sig. \_\_\_\_\_.
7. < *in alternativa al punto di cui sopra, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, inserire la seguente formulazione* >. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.  
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente Contratto ha validità ed efficacia a decorrere dalla data di stipula e una durata sino al completamento del 36° mese successivo dalla "Data di accettazione" dell'upgrade software di cui al successivo art. 7S comma 5. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. Salvo diverse indicazioni dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà avviare le attività di upgrade software di cui al precedente art. 1S, comma 1, lett. b) immediatamente dopo la stipula del presente contratto e, comunque, in tempo utile per consentire all'Amministrazione di espletare le verifiche di conformità entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula. L'amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. A decorrere dalla di "Data di accettazione" di cui al precedente comma 1, l'Impresa dovrà erogare i servizi di manutenzione previsti all'art. 1S sia sulle licenze software Micro Focus Cobol, già in possesso dell'Amministrazione, sia su quelle Enterprise Developer Quality and Analyzer, conseguenti all'attività di upgrade software, come meglio individuate nel Capitolato Tecnico.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso



di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione presso i CED dell'INAIL ovvero, comunque, presso i luoghi in cui la stessa verrà espletata, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa deve essere in possesso di un accordo commerciale di partnership, in corso di validità, con la società Micro Focus S.r.l. che la autorizzi ad erogare i servizi di cui al precedente art. 1S per tutta la durata del contratto.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e



amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. A seguito dell'attività di upgrade software di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), le licenze d'uso dei prodotti software Enterprise Developer Quality and Analyzer, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione" di cui al successivo art. 7 S; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione e di terzi da questa autorizzati.

#### **ARTICOLO 5 S**

##### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 7 S**

##### **CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICHE DI CONFORMITÀ**



1. La consegna della fornitura di cui al precedente art. 15, comma 1, lett. b), avverrà in modalità elettronica, sia attraverso il download dei prodotti Software oggetto di upgrade direttamente dal sito indicato dall'Impresa, sia su supporto ottico (Cd rom/DVD).
2. L'Impresa riconosce che, accedendo al predetto Sito, sarà possibile scaricare sui sistemi dell'Amministrazione, in qualsiasi momento successivo alla data di stipula del contratto, i Programmi software e la relativa documentazione nella versione ultima, per ognuno dei Programmi concessi in licenza d'uso, come individuati nel Capitolato Tecnico.
3. L'Amministrazione e l'Impresa concorderanno, ad avvenuto completamento delle operazioni di consegna e installazione, le prove atte a verificare la conformità degli Upgrade software sotto il profilo tecnico-funzionale, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico. Le dette verifiche verranno effettuate direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto e dovranno concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
4. La Verifica di conformità degli Upgrade software si intende positivamente superata solo se tutte le componenti software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" degli Upgrade software; da tale momento l'Impresa potrà iniziare ad emettere fattura per le prestazioni eseguite, secondo quanto indicato al successivo art. 115.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Amministrazione riterrà risolte le sopracitate anomalie.
7. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
8. In aggiunta a quanto sopra, l'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
9. Delle operazioni di Verifica di conformità, comunque espletate, verrà redatto apposito verbale.
10. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. Il soggetto incaricato della Verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.



12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 8 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico e comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
2. Il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) l'invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei suddetti Prodotti e relativa documentazione;
  - b) la consegna di ogni nuovo update dei suddetti Prodotti; peraltro, l'Amministrazione avrà facoltà di utilizzare le nuove release e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende le nuove release dei suddetti Prodotti;
  - c) il supporto tecnico "Support Line" locale ed internazionale; il servizio è definito come assistenza telefonica sulla diagnosi e sulla rimozione dei malfunzionamenti dei suddetti Prodotti;
  - d) la manutenzione preventiva, per mezzo della quale l'Impresa si impegna a proporre e concordare con il Committente interventi (tuning) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento dei Prodotti oggetto del servizio di manutenzione;
  - e) la manutenzione correttiva, che comprende ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. La manutenzione correttiva viene attivata con una segnalazione di malfunzionamento al supporto tecnico, di cui al precedente comma 2, lettera c), via fax al numero \_\_\_\_\_, e-mail all'indirizzo \_\_\_\_\_, telefono al numero \_\_\_\_\_ o portale web all'indirizzo \_\_\_\_\_. Il supporto tecnico dovrà confermare via fax o e-mail al responsabile dell'Amministrazione della fornitura la presa in carico del problema; ai fini del livello di servizio sulla





tempestività della presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento farà fede la data, ora, minuto riportati sul fax o sulla e-mail. Da tale segnalazione decorrono i termini per il calcolo dei livelli di servizio, di cui al successivo comma 4.

4. Ricevuta la comunicazione del malfunzionamento di cui al precedente comma 3, l'Impresa si obbliga a confermare **la presa in carico del problema** mediante comunicazione via fax o e-mail all'Amministrazione, tramite un tecnico specializzato, che concorderà con l'Amministrazione stessa il livello di severità del problema sulla base della descrizione e dell'impatto che il problema ha sull'attività lavorativa, secondo le seguenti priorità:
  - A. **Severità 1** - sistema bloccato e attività interrotta;
  - B. **Severità 2** - mancata disponibilità di feature importanti, risultante in una minore funzionalità del servizio;
  - C. **Severità 3** - livello standard richieste relative a caratteristiche e funzionalità del prodotto, mancata disponibilità di caratteristiche significative, oppure non disponibilità di caratteristiche poco significative.

**La presa in carico del problema** dovrà essere effettuata entro i termini di seguito riportati:

- A. per livello di **Severità 1** entro 2 (due) ore lavorative;
  - B. per livello di **Severità 2** entro 4 (quattro) ore lavorative;
  - C. per livello di **Severità 3** entro 8 (otto) ore lavorative.
5. In base al livello di severità assegnato al problema, di cui al precedente comma 4, l'Impresa si obbliga a comunicare la stima dei tempi di risoluzione del problema mediante comunicazione via fax o e-mail all'Amministrazione, tramite un tecnico specializzato. In base alla severità assegnata, la **risoluzione del problema** dovrà avvenire entro i termini di seguito riportati:
  - A. per livello di **Severità 1** entro 2 (due) giorni lavorativi;
  - B. per livello di **Severità 2** entro 5 (cinque) giorni lavorativi;
  - C. per livello di **Severità 3** entro 15 (quindici) giorni lavorativi.
6. Il rilascio degli aggiornamenti di software e/o della relativa documentazione, richiesti dall'Amministrazione nell'ambito della manutenzione preventiva, **l'invio delle migliorie e la consegna di ogni nuovo update** di cui al precedente comma 2, rispettivamente lettere d), a) e b), dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione al supporto tecnico, di cui al precedente comma 2, lettera c).
7. Il supporto tecnico dovrà rendere disponibile l'accesso telefonico al numero \_\_\_\_\_ con risponditori esperti in lingua italiana, almeno nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00. Il supporto tecnico dovrà inoltre consentire di accedere al portale web \_\_\_\_\_:
  - a) on line 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la registrazione di nuovi casi di malfunzionamento e, se disponibile, per il tracking e l'aggiornamento delle informazioni relativo agli stessi;





- b) per accedere ad un sistema di Knowledge Base per la risoluzione di problemi che contenga documentazione di «best practice»;
- c) per la disponibilità di un servizio di diagnosi remota, ovvero di un sistema che abiliti l'accesso «real-time» in lettura agli specialisti del supporto;
- d) per la disponibilità della distribuzione elettronica delle versioni del software oltre al consueto formato CD;
- e) per l'accesso ad un servizio di «online community» per condividere strategie idee ed opinioni.

## ARTICOLO 9 S

### PENALI

1. Qualora la **presa in carico del problema** non avvenga entro il termine prescritto dall'art. 8 S comma 4, l'Amministrazione calcolerà, con riguardo a ciascun livello di severità, la sommatoria delle ore lavorative di ritardo per la presa in carico, ed applicherà all'Impresa le seguenti penali:

Livello di Severità	Penale
Severità 1	1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S, comma 1
Severità 2	0,6‰ (zero/6 per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S, comma 1
Severità 3	0,3‰ (zero/3 per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S, comma 1

ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari, su base trimestrale. Ai fini del calcolo di cui al presente comma si precisa che ciascuna frazione di ora di ritardo verrà arrotondata all'unità immediatamente superiore (esempio: 0,2 ore di ritardo equivale a 1 ora di ritardo).

2. Qualora la **risoluzione del problema** non avvenga entro il termine prescritto dall'art. 8 S comma 5, l'Amministrazione calcolerà, con riguardo a ciascun livello di severità, la sommatoria delle ore lavorative di ritardo per la risoluzione del problema, ed applicherà all'Impresa le seguenti penali:

Livello di Severità	Penale
Severità 1	1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S, comma 1
Severità 2	0,6‰ (zero/6 per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S, comma 1
Severità 3	0,3‰ (zero/3 per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S, comma 1

ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari su base trimestrale. Ai fini del calcolo di cui al presente comma si precisa che ciascuna frazione di ora di ritardo verrà arrotondata all'unità immediatamente superiore (esempio: 0,2 ore di ritardo equivale a 1 ora di ritardo).



3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S comma 1, per ogni inadempimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 7 S, comma 3 l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale, di cui al successivo art. 10 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
8. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 10 S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 10 S CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per i servizi oggetto dell'appalto di cui al precedente art. 1 S, comma 1, è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_), al netto di IVA, così suddiviso:
  - a) il servizio di Manutenzione, della durata di 36 mesi, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_);
  - b) l'Upgrade software di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_), di cui:

---

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di Manutenzione e Upgrade delle licenze Micro Focus per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. (ID SIGEF - 1322)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

Classificazione: Consip Public



b1) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) per le attività di upgrade (consegna, installazione, ecc.), compresa la manutenzione in garanzia (12 mesi dalla “data di accettazione” di cui all’art. 7S);

b2) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) per il servizio di manutenzione sulle licenze, della durata di 24 mesi, successivo ai primi 12 mesi in garanzia.

Il dettaglio dei prezzi unitari dei corrispettivi sopra elencati è riportato nell’Allegato 2 - Offerta economica che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione.

< ove presenti > Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI sono pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_)

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. I corrispettivi sono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
5. I corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **ARTICOLO 11 S FATTURAZIONE**

1. Relativamente al corrispettivo di cui al precedente articolo 10 S, comma 1, lettera a), l’Impresa potrà emettere 12 fatture trimestrali posticipate, a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui all’art. 7 comma 5.
2. Relativamente al corrispettivo di cui al precedente articolo 10 S, comma 1, lettera b1), l’Impresa potrà emettere fattura posticipata, successivamente alla “Data di accettazione” di cui all’art. 7 S comma 5.
3. Relativamente al corrispettivo di cui al precedente articolo 10 S, comma 1, lettera b2), l’Impresa potrà emettere 8 fatture trimestrali posticipate, al termine del periodo di garanzia e cioè decorsi 12 mesi dalla “Data di accettazione” di cui all’art. 7 S comma 5.
4. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico



Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

*< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. Le fatture dovranno essere intestate all'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., p. IVA n. 00968951004 e spedite per la liquidazione all'Amministrazione, Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Santuario Regina degli Apostoli 33, Roma
8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,



In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

*< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:*

alla \_\_\_\_\_(mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_(mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

9. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
12. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
13. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che



verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

## **ARTICOLO 12 S RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o l'Amministrazione, ai sensi dell' articolo 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 5 S "Garanzie", art. 7 S "Consegna, installazione e Verifiche di conformità", art. 9 S "Penali", art. 13 S - "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al



fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 13 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a





campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

I.N.A.I.L.

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Consegna, installazione e Verifiche di conformità;

Articolo 9 S - Penali;

Articolo 12 S - Risoluzione;

Articolo 13 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di Manutenzione e Upgrade delle licenze Micro Focus per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. (ID SIGEF - 1322)

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

Classificazione: Consip Public



diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G - Danni e responsabilità civile;

Articolo 11 G - Cauzione;

Articolo 12 G - Recesso;

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa;

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 16 G - Subappalto;

Articolo 17 G - Foro esclusivo;

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali;

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

L'Impresa

Il legale rappresentante

---